



**TRIBUNALE DI SPOLETO**  
**UFFICIO FALLIMENTARE**

Al Sig. Presidente del Tribunale  
Dott. Silvio Magrini Alunno

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto/Perugia

Al Consigli dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
ed Esperti contabili di Spoleto/Perugia

Ai professionisti nominati

**NUOVA CIRCOLARE GENERALE SULLE PROCEDURE**  
**FALLIMENTARI**

Ad integrazione e completamento delle indicazioni già fornite mediante le Linee Guida già adottate e vista la prassi formatasi presso il Tribunale su diverse questioni che meritano maggiori puntualizzazioni, si chiarisce quanto segue.

Riservando future indicazioni per ciò che riguarda le procedure sottoposte al Codice della Crisi e considerato come, ad oggi, la stragrande maggioranza delle procedure pendenti è sottoposta alla legge fallimentare, le tematiche affrontate con la presente circolare – che integra, come detto, le precedenti Linee Guida del Tribunale di Spoleto - sono le seguenti:

1. Nomina di delegati e custodia e amministrazione delle attività fallimentari

2. Nomina di coadiutori, difensori e c.t.p., stimatori, notai e tecnici per la redazione dell'a.p.e., e liquidazione dei relativi compensi
3. Nomina e funzionamento del comitato dei creditori
4. Deposito del programma di liquidazione in caso di insussistenza di attivo
5. Atti di straordinaria amministrazione
6. Subentro nei contratti pendenti e scioglimento dagli stessi
7. Autorizzazione alla costituzione (o alla non costituzione) in giudizio; interruzione e riassunzione dei giudizi pendenti alla data di dichiarazione di fallimento
8. Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento; determinazione del limite di stipendio o pensione del fallito da non acquisirsi all'attivo; sussidio a titolo di alimenti
9. Accesso al fascicolo della procedura (art. 90 l.f.)
10. Pagamenti in corso di procedura e mandati di pagamento
11. Riparti parziali
12. Rendiconto del curatore
13. Compenso del curatore
14. Ripartizione finale dell'attivo
15. Chiusura del fallimento
16. Previsione di insufficiente realizzo

## **1. Nomina di delegati e custodia e amministrazione delle attività fallimentari**

Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio.

A norma dell'art.32, co. 1, l.f. egli può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, e il compenso liquidato dal giudice in favore del delegato (secondo i medesimi parametri previsti per il compenso del curatore, e dunque in base ai criteri di cui al d.m. 30/2013) è detratto dal compenso del curatore. Non possono essere delegati gli adempimenti di cui agli artt.89,92,95,97 e 104-ter l.f. ossia:

- 1) la compilazione dell'elenco dei creditori e dell'elenco dei titolari di diritti su cose in possesso o nella disponibilità del fallito; la redazione

del bilancio dell'ultimo esercizio, se non presentato dal fallito nel termine stabilito; le rettifiche e aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito ai sensi dell'art. 14 l.f.;

- 2) la redazione e l'invio ai creditori e agli altri interessati dell'avviso riguardante l'udienza fissate per l'esame dello stato passivo e la possibilità di partecipare al concorso;
- 3) la predisposizione del progetto di stato passivo e la presenza all'udienza in cui si procede all'esame dello stato passivo;
- 4) l'invio ai ricorrenti della comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo;
- 5) la predisposizione del programma di liquidazione e dei relativi supplementi;
- 6) la richiesta al giudice delegato di essere autorizzato ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo: la richiesta al giudice delegato dell'autorizzazione al compimento di atti urgenti di liquidazione prima dell'approvazione del programma; la richiesta al comitato dei creditori dell'autorizzazione a non acquisire all'attivo o a rinunciare a liquidare uno o più beni, quando l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente, e l'invio della relativa comunicazione ai creditori; la presentazione al giudice delegato dell'istanza di autorizzazione all'esecuzione degli atti conformi al programma di liquidazione.

Come si evince, poi, dall'art. 84, co. 3, l.f., l'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato se i beni si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni.

Quanto all'amministratore e alla custodia del patrimonio fallimentare ovvero di determinati beni acquisiti all'attivo, poiché non si tratta di "specifiche operazioni", il curatore non può delegarle ad altri, né può nominare "custodi" il fallito o soggetti terzi (non potendo richiamarsi in proposito l'art.759, co.2, c.p.c., che prevede la nomina di un custode per la conservazione delle cose sigillate, poiché tale previsione presuppone

l'assenza di un soggetto deputato in via generale alla custodia dei beni sigillati, mentre nella procedura fallimentare tale compito è affidato a curatore): premesso che a norma dell'art. 88. co. 1, l.f. il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne ha l'inventario e che da quel momento egli assume la piena responsabilità della custodia dei beni, questi ultimi devono essere custoditi presso i luoghi che sono nella disponibilità del fallimento, previa sostituzione delle serrature preesistenti, ovvero presso altro luogo scelto dal curatore sotto la propria responsabilità, senza oneri per la procedura.

Qualora ciò non sia possibile (perché, ad esempio, i beni si trovano presso locali di proprietà di terzi, precedentemente condotti in locazione dal fallito, o perché i beni sono ingombranti e la procedura non dispone di locali idonei a contenerli), il curatore può chiedere al comitato dei creditori l'autorizzazione alla stipulazione di un contratto di deposito con soggetti (preferibilmente specializzati) che offrano condizioni vantaggiose.

In presenza di beni acquisiti all'attivo di ingente valore o comunque esposti (per importanza, natura o tipologia) al rischio di furti, il curatore può farsi autorizzare dal comitato dei creditori a stipulare contratti per la relativa vigilanza e/o assicurazione.

## **2. Nomina di coadiutori, difensori e c.t.p., stimatori, notai e tecnici per la redazione dell'a.p.e. e liquidazione dei relativi compensi**

Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori (o in surroga dal G.d.) a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, sotto la sua responsabilità, e del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.

Il curatore può fare ricorso alla nomina di un coadiutore ogni qual volta si renda opportuno o necessario (in ragione di aspetti della procedura che richiedono particolari competenze tecniche non possedute dal curatore) affidare ad altri professionisti il compito di assisterlo nel corso della procedura fallimentare, con riferimento a determinati aspetti e "passaggi" della stessa.

Nel richiedere l'autorizzazione, il curatore deve indicare in maniera sufficientemente dettagliata l'oggetto dell'incarico conferito al coadiutore.

In particolare:

- il c.d. "coadiutore contabile e fiscale" si intende nominato esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti di natura fiscale e per l'esame delle scritture contabili;
- il c.d. "coadiutore legale", cui è opportuno fare ricorso solo in caso di procedure che implicino la risoluzione di questioni giuridiche particolarmente complesse, si intende nominato esclusivamente per lo studio delle questioni giuridiche ulteriori rispetto all'esame dello stato passivo e alla predisposizione del progetto di stato passivo (come detto, non delegabili) e per le prestazioni stragiudiziali, ferma, cioè la necessità di nominare un difensore per l'esperimento di eventuali iniziative giudiziali;
- il coadiutore consulente del lavoro si intende incaricato dello studio delle problematiche inerenti ai rapporti di lavoro, della gestione di questi ultimi e degli adempimenti connessi (ivi inclusi la presentazione della domanda per l'accesso alla Cassa Integrazione guadagni ordinaria o straordinaria e i licenziamenti dei dipendenti).

Nel caso in cui il curatore affidi al coadiutore l'esecuzione di prestazioni che esulino dall'incarico conferito, il compenso liquidato in favore del coadiutore per tali prestazioni sarà integralmente detratto dal compenso del curatore, ferma la responsabilità di quest'ultimo per aver delegato specifiche operazioni senza l'autorizzazione del comitato dei creditori.

Non sono coadiutori e, pertanto, non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 32, co. 2, 1.f., i difensori e i consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziali in cui è parte la curatela, i quali sono nominati direttamente dal curatore ai sensi dell'art. 25, co. 1, n. 6), 1.f. senza la necessità di autorizzazione.

(Si veda, sul punto, la successiva sezione relativa ai giudizi in cui è parte il fallimento),

Non rientra, tuttavia, nella nozione di difensore il legale cui il curatore intenda rivolgersi per una consulenza legale stragiudiziale (anche, eventualmente, per la redazione di un parere circa l'opportunità di esperire una determinata iniziativa giudiziale), per cui il conferimento del relativo incarico deve essere autorizzato dal comitato dei creditori.

Non è necessaria l'autorizzazione del giudice delegato o del comitato dei creditori per la nomina:

a) dello stimatore dei beni acquisiti all'attivo (v. l'art.87 co.2, secondo cui *"Il curatore, quanto occorre, nomina uno stimatore nonché l'art.107, co.1, l.f. secondo cui "le vendite e gli altri atti di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive [...] sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti"*);

b) del notaio per la redazione del certificato attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari inerenti alle iscrizioni e trascrizioni effettuate nei venti anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (e anche dopo quest'ultima) sugli immobili da porre in vendita;

c) del tecnico per la redazione dell'attestato di prestazione energetica relativo a tali immobili nei casi previsti dalla legge. Si tratta, infatti, di passaggi procedurali ineludibili, per il compimento dei quali il curatore non deve chiedere alcuna autorizzazione.

Il compenso spettante ai predetti professionisti (coadiutore; legale designato dal curatore per singole prestazioni giudiziali o stragiudiziali; consulenti tecnici di parte nei giudizi intrapresi dalla curatela o nei confronti della stessa; stimatore; notaio incaricato della redazione del certificato attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari; tecnico redatto dell'a.p.e.) viene liquidato dal giudice delegato ai sensi dell'art.25, co.1, n.6 (per quanto attiene ai difensori nei giudizi di cui è parte il fallimento) e 4 (per quanto concerne tutti gli altri professionisti summenzionati, trattandosi di persone la cui opera è stata richiesta dal curatore nell'interesse del fallimento) all'integrale compimento della prestazione richiesta.

È onere del professionista interessato presentare la relativa istanza (con la specificazione delle eventuali somme già ricevute a titolo di acconto o

fondo spese), corredata dalla proposta del curatore. In alternativa, il professionista può inviare la propria istanza al curatore, il quale avrà cura di depositarla nel fascicolo unitamente al proprio parere.

**In ogni caso, come già chiarito nelle precedenti Linee Guida, il curatore non può limitarsi a prendere atto della richiesta dell'interessato ovvero ad inoltrare semplicemente la parcella da questi elaborata, ma deve esprimere le proprie valutazioni in ordine alla congruità del compenso richiesto, in relazione all'attività concretamente svolta dal professionista e ai parametri di legge applicabili, segnalando, in caso di mancanza di attivo, la necessità che le spese per il compenso al coadiutore siano anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 146, co. 3, D.P.R. 115/02, e precisando se al professionista siano già state liquidate e corrisposte somme a titolo di acconto o fondo spese.**

Per quanto concerne i parametri di legge applicabili, mentre i compensi spettanti al coadiutore, allo stimatore e al tecnico incaricato della redazione dell'a.p.e. vengono liquidati in base ai parametri stabiliti dal d.m. 20 maggio 2002, essendo tali soggetti da qualificarsi come ausiliari diretti o indiretti del giudice, per la determinazione dei compensi ai legali nominati dal curatore per prestazioni giudiziali o stragiudiziali vengono in rilievo le tariffe o i parametri vigenti *ratioe temporis* a seconda del momento in cui la prestazione professionale del legale è stata completata.

Nella proposta per la liquidazione del compenso allo stimatore, il curatore deve indicare la tipologia e il valore dei beni stimati ed allegare copia della perizia redatta dall'esperto.

Per la liquidazione del compenso al legale per prestazioni stragiudiziali è sufficiente l'indicazione del valore dell'affare, mentre nella proposta relativa al compenso spettante al difensore per prestazioni giudiziali il curatore deve specificare, oltre al valore della causa, anche il numero di ruolo generale, la durata e l'esito della stessa, allegando il provvedimento che ha definito il giudizio o l'eventuale transazione. La proposta deve essere formulata anche in caso di esito vittorioso del giudizio e liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che lo ha definito, atteso che tale liquidazione non è vincolante per il giudice delegato, che può determinare il compenso spettante al difensore anche in misura superiore o inferiore.

Gli eventuali accordi preventivi stipulati dal curatore con i predetti professionisti per la determinazione del compenso ad essi spettante non spiegano alcuna efficacia, stante il disposto dell'art. 25, co. 1, n. 4 e 6, l.f. che riserva al giudice delegato la liquidazione di tali compensi, salvo che l'importo pattuito sia inferiore al minimo liquidabile dal giudice delegato in base ai vigenti parametri di legge. In tale ultima ipotesi il compenso verrà liquidato dal giudice nella misura prevista dall'accordo, che deve essere allegato alla proposta per la liquidazione del compenso.

La liquidazione di acconti in favore dei coadiutori o dei difensori della curatela ha carattere del tutto eccezionale, per cui si raccomanda ai professionisti interessati di presentare la relativa richiesta solo nel caso in cui debbano sostenere ingenti spese vive per l'adempimento dell'incarico.

### **3. Nomina e funzionamento del comitato dei creditori**

Approfondendo quanto già evidenziato nelle Linee Guida e constatando come nella stragrande maggioranza delle procedure pendenti non si sia proceduto in tal senso, si ricorda che entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento ovvero, al più tardi (nel caso in cui, cioè, non vi siano sufficienti risultanze documentali per l'individuazione di almeno tre creditori), subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande tempestive di ammissione al passivo, il curatore presenta l'istanza per la nomina del comitato dei creditori, avendo cura di indicare specificamente i creditori che:

- 1) hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico;
- 2) non hanno manifestato, allo stato, alcuna intenzione in merito alla disponibilità ad accettare l'incarico;
- 3) hanno espressamente manifestato la propria indisponibilità ad accettare l'incarico;
- 4) notoriamente non accettano l'incarico.

Il curatore con l'istanza dovrà provvedere, oltre alle specificazioni sopra indicate, ad indicare l'importo e il rango dei crediti dei quali i creditori di cui ai numeri 1 e 2

abbiano chiesto od ottenuto l'ammissione al passivo, proponendo tre nominativi di creditori individuati in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento degli stessi (es: un lavoratore con credito privilegiato ex art. 2751-bis n. 1 c.c.; una banca con credito chirografario o ipotecario; un fornitore con credito chirografario o assistito da privilegio ex art. 2751 -bis n. 5 l.f., ovvero un professionista con credito privilegiato ex art. 2751 -bis n. 2 c.c.)

Nel caso in cui non vi siano almeno tre creditori rientranti tra quelli sopra identificati con i numeri 1 e 2, il curatore si limiterà a comunicare l'impossibilità, allo stato, di costituire l'organo, provvedendo successivamente a presentare l'istanza di nomina solo laddove pervengano, in numero sufficiente, ulteriori domande di ammissione al passivo da parte di creditori aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1 e 2.

Una volta ricevuta la comunicazione del decreto di nomina emesso dal giudice delegato, il curatore comunica la nomina ai singoli componenti designati, ponendo un termine di 10 giorni per l'accettazione, con l'espresso avvertimento che la carica verrà assunta solo in caso di accettazione, e che il silenzio non verrà interpretato quale assenso.

Le dichiarazioni di accettazione dell'incarico (con le eventuali deleghe di cui all'art. 40, co. 6, l.f.) devono essere depositate in atti dal curatore, il quale, nel corso della procedura, segnala al giudice delegato, ai sensi dell'art. 40, co. 1, l.d., l'eventuale opportunità o necessità di sostituzione di uno o più membri del comitato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo (es: integrale soddisfazione del creditore, a seguito di riparto parziale o di pagamento da parte del Fondo di Garanzia dell'Inps; reiterata inerzia del componente a fronte di un rilevante numero di richieste o anche solo in relazione all'assunzione di determinazioni di particolare importanza, come l'approvazione del programma di liquidazione).

Qualora uno o più creditori tra quelli nominati non accettino la nomina, il curatore ne informa immediatamente il giudice delegato, proponendo nel contempo (sempre che ve ne siano in numero sufficiente) nuovi nominativi di creditori, anche tra coloro che abbiano nel frattempo presentato domanda tardiva di ammissione al passivo, che abbiano *medio tempore* dichiarato o non abbiano espressamente denegato la propria disponibilità ad accettare l'incarico di

componenti del comitato, provvedendo a redigere la relativa tabella con le specificazioni di cui sopra. In caso contrario, il curatore si limiterà a comunicare l'impossibilità, allo stato, di costituire l'organo, provvedendo successivamente a presentare l'istanza di nomina solo laddove pervengano, in numero sufficiente, ulteriori domande di ammissione al passivo da parte di creditori aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1 e 2.

Una volta costituito il comitato con l'accettazione di tutti i componenti, il curatore invita questi ultimi a nominare a maggioranza il proprio presidente nei successivi dieci giorni.

Nel richiedere i pareri, le autorizzazioni e le approvazioni da parte del comitato, il curatore:

- fornisce le informazioni necessarie all'espressione di una manifestazione di volontà completa e consapevole da parte dei componenti dell'organo (in caso contrario, le determinazioni, i pareri e le approvazioni del comitato saranno considerati inefficaci);
- assegna a questi ultimi il termine di 15 giorni previsto dall'art. 41, co. 3, l.f., salvo che il giudice stabilisca in singoli casi (eventualmente, su istanza dello stesso curatore) l'assegnazione di un termine inferiore per particolari ragioni di urgenza.

Le richieste di parere, approvazione o autorizzazione devono essere sempre inviate a tutti i membri del comitato (ovvero al solo Presidente, con espressa richiesta di inoltrarle agli altri componenti a norma dell'art. 41, co. 2, l.f.), fermo restando che la relativa determinazione è collegiale e si considera positiva anche con il voto favorevole della sola maggioranza.

In caso di mancata risposta nel termine assegnato da parte di almeno due componenti (o anche di uno solo, nel caso in cui gli altri due creditori abbiano espresso pareri o determinazioni difformi) viene a configurarsi l'inerzia dell'organo, per cui, ai sensi dell'art. 41, co. 4, l.f., reputando di non potersi ritenere operante il silenzio-assenso (salvo che nei fallimenti regolati dal c.d. “vecchio rito”), il curatore deve rivolgersi al giudice delegato affinché provveda in surroga al comitato dei creditori, allegando la documentazione comprovante l'invio dell'istanza al comitato ed attestando l'inerzia del comitato nei termini

suindicati.

Parimenti, il curatore deve rivolgersi al giudice delegato in luogo del comitato dei creditori nei seguenti casi:

- 1) impossibilità di costituzione del comitato per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori;
- 2) impossibilità di funzionamento del comitato (ad esempio, per l'astensione di un componente in conflitto di interesse ai sensi dell'art. 40, co. 5, l.f., nel caso in cui i due restanti membri esprimano pareri o determinazioni difformi).

Le dimissioni di un componente non comportano la decadenza dell'intero organo (non vale, cioè, il principio *simul stabunt simul cadent*), ma semplicemente la necessità di provvedere alla sostituzione del componente dimissionario, come espressamente consentono il primo e il quarto comma dell'art. 40 l.f.. Qualora non sia possibile tale sostituzione, il comitato dei creditori già nominato è nell'impossibilità di funzionare e trova, pertanto, applicazione l'art. 41, co. 4, l.f., con la conseguenza il curatore, fino al momento dell'eventuale ricostituzione del numero minimo legale dei membri dell'organo, deve rivolgersi al giudice delegato ogni volta che la legge preveda l'intervento necessario del comitato dei creditori mediante pareri, approvazioni o autorizzazioni.

**Si chiarisce, constatata la prassi dell'Ufficio, che le presenti indicazioni varranno per tutte le procedure ove non è stato ancora costituito il Comitato dei Creditori, invitandosi i Curatori ad ottemperare quanto prima alle disposizioni impartite al fine di procedere alla costituzione, evidenziandosi, altresì, come le indicazioni fornite valgano anche per la costituzione del Comitato nelle procedure concordatarie (con iniziativa da assumere da parte del Commissario giudiziale).**

**Al contempo, visto quanto precisato in relazione alla ritenuta non operatività del meccanismo del "silenzio assenso", si chiarisce come le indicazioni varranno solo per le future istanze e per tutte le procedure ove il Comitato è stato costituito, fermo restando tutto quanto sino ad ora autorizzato nelle varie procedure anche difformemente dalle precisazioni di cui sopra.**

#### 4. Programma di liquidazione

Ad integrazione di quanto già diffusamente evidenziato nelle Linee Guida, preme unicamente chiarire, constatata una prassi non condivisibile all'interno del Tribunale, come **il programma di liquidazione deve essere redatto in ogni caso, e in particolare anche nell'ipotesi di previsioni di insufficiente realizzo, non essendo fungibile con la relazione sulle prospettive della liquidazione da allegarsi all'istanza prevista dall'art. 102 l.f. (sulla quale il comitato dei creditori si limita ad esprimere un parere, mentre il programma di liquidazione è oggetto di una vera e propria approvazione), fermo restando che, laddove ricorrano i presupposti previsti da tale norma, il programma di liquidazione "negativo" (così come, del resto, il programma nel quale si preveda la liquidazione di un attivo sufficiente alla parziale o totale soddisfazione dei soli creditori prededucibili) approvato dal comitato dei creditori può essere utilizzato anche come relazione sulle prospettive della liquidazione da allegare all'istanza rivolta al Tribunale ai sensi dell'art. 102 l.f. e su cui si dirà infra.**

#### 5. Atti di straordinaria amministrazione e transazioni

Per il compimento di atti di straordinaria amministrazione il curatore, a norma dell'art. 35 l.f., deve chiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, formulando le proprie motivate ed esplicite conclusioni sulla convenienza dell'atto.

L'elencazione contenuta nell'art. 35, co. 1, l.f. ha carattere meramente esemplificativo, dovendo considerarsi di straordinaria amministrazione qualsiasi atto che comporti, in via potenziale, l'assunzione di pesi e oneri in capo alla massa dei creditori o anche solo un ritardo nella soddisfazione dei creditori concorsuali.

Rientra, dunque, tra gli atti di straordinaria amministrazione la locazione di beni acquisiti all'attivo fallimentare, che (in quanto potenzialmente idonea a pregiudicare la consistenza patrimoniale dell'attivo per deterioramento, perimento o sottrazione dei beni concessi in locazione, e comunque avente

l'effetto di ritardare o rendere comunque più difficoltosa l'immediata liquidazione dei beni) necessita pertanto dell'autorizzazione del comitato dei creditori (cui può equipararsi l'approvazione del programma di liquidazione, qualora la locazione sia in esso contemplata), fermo restando che la locazione, essendo funzionale alla monetizzazione di componenti dell'attivo patrimoniale, rientra tra gli "altri atti di liquidazione" che devono essere compiuti con le modalità e nel rispetto dei principi dettati dall'art. 107 l.f..

Per gli atti di straordinaria amministrazione di valore superiore a €. 50.000,00, e in ogni caso per le transazioni, il curatore deve informare **preventivamente** il giudice delegato, salvo che gli stessi siano contemplati nel programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori, nel qual caso la loro esecuzione viene autorizzata dal giudice delegato ai sensi dell'art. 104-ter, co. 8, l.f..

La finalità di tale obbligo informazione è quella di consentire al giudice delegato una valutazione preventiva sulla legittimità dell'atto, al cui esito positivo farà seguito un "nulla osta" da parte dello stesso giudice delegato, da ritenersi implicitamente concesso in caso di inutile decorso del termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'atto, che si indica di effettuare **con la segnalazione dell'urgenza, così da consentire alla Cancelleria di sottoporre tempestivamente in visione lo stesso al Giudice delegato.**

## **6. Subentro nei contratti pendenti e scioglimento dagli stessi**

A norma dell'art. 72, co. 1, l.f. l'esecuzione dei contratti pendenti alla data di dichiarazione di fallimento rimane sospesa fino a quando il curatore dichiara di subentrare nel rapporto contrattuale ovvero di sciogliersi dallo stesso, e ciò a prescindere dalla presenza nel contratto di eventuali clausole che facciano conseguire al fallimento di una delle parti l'automatica risoluzione del contratto, stante l'inefficacia di tali clausole sancita dall'art. 72, co. 6, l.f.. Ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, il contraente *in bonis* può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

Le suddette regole non si applicano ai contratti che siano stati interamente eseguiti da almeno una delle parti (es: contratti ad effetti reali nei quali sia già avvenuto il trasferimento del diritto; contratto di mutuo, in caso di fallimento

del mutuatario).

Per il subentro in luogo del fallito nei contratti pendenti, il curatore deve richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori.

Tale autorizzazione non è invece necessaria laddove il curatore intenda sciogliersi da tali contratti, fermo restando che la dichiarazione di scioglimento (così come quella di subentro) deve essere comunicata alle altre parti del contratto.

Per quanto attiene specificamente ai contratti di lavoro, l'art. 72 l.f. va coordinato con l'art. 2119, co. 2, c.c. a norma del quale il fallimento dell'imprenditore non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto. Pertanto, fermo restando che la sospensione del rapporto (che è automatica, salvo il caso di prosecuzione dell'attività in esercizio provvisorio) comporta provvisoriamente la cessazione del diritto del lavoratore a percepire la retribuzione, il curatore che intenda licenziare i lavoratori deve provvedervi secondo le norme vigenti in materia lavoristica, ivi inclusa quella che attribuisce al lavoratore il diritto all'indennità di preavviso.

Per quanto concerne i contratti preliminari di vendita:

- in linea generale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 72, co. 1 e 2, l.f., salvo che l'immobile promesso in vendita dall'imprenditore fallito sia destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente (o di suoi parenti o affini entro il terzo grado) o la sede principale della sua attività di impresa:
- tuttavia, la dichiarazione di scioglimento dal contratto preliminare non è opponibile alla controparte *in bonis* che abbia trascritto domanda ex an. 2392 c.c. prima dell'iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa di fallimento, sempre che la suddetta domanda venga poi accolta;
- i contratti preliminari di immobili da costruire si sciolgono anche se, prima che il curatore comunichi al promissario acquirente la propria scelta tra esecuzione o scioglimento, quest'ultimo abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore.

Per quanto riguarda i contratti di affitto di azienda viene in rilievo l'art. 79 l.f., a norma del quale il fallimento non è causa di scioglimento del contratto,

ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo in prededuzione.

In particolare, in caso di fallimento del concedente, la scelta del curatore di recedere dal contratto, piuttosto che di proseguire il rapporto riscuotendo i relativi canoni, deve essere improntata ad una logica di conservazione dell'attivo fallimentare e di miglior liquidazione dello stesso, tenuto conto:

- della sussistenza di una preminente esigenza di conservazione dell'azienda e dell'avviamento, in vista della successiva cessione, ovvero, di contro, di una situazione nella quale la prosecuzione del rapporto possa impedire una più proficua liquidazione dell'azienda stessa (in quanto la persistenza del rapporto di affitto scoraggia i possibili acquirenti, o perché sono pervenute offerte particolarmente vantaggiose cui non è opportuno rinunciare, oppure, ancora, perché l'obsolescenza dei beni aziendali finirebbe per essere eccessiva al termine del contratto);
- della compatibilità della durata del contratto di affitto con le esigenze di speditezza della procedura;
- della congruità del canone di affitto pattuito e della solvibilità e affidabilità dell'affittuario.

#### **7. Autorizzazione alla costituzione (o alla non costituzione) in giudizio; interruzione e riassunzione dei giudizi pendenti alla data di dichiarazione di fallimento**

Non è necessaria l'autorizzazione del giudice delegato o del comitato dei creditori alla non costituzione in giudizio: la scelta di non agire o di non resistere in giudizio (o di non impugnare una determinata decisione totalmente o parzialmente sfavorevole alla curatela) rientra nella piena discrezionalità del curatore, il quale assume la relativa determinazione sotto la propria responsabilità (salvo che il fallimento sia regolato dal c.d. "vecchio rito", nel qual caso, invece, il curatore deve richiedere l'autorizzazione del giudice delegato, il quale esercita un potere di direzione e non già di mera vigilanza).

Viceversa, a norma del combinato disposto degli art. 25, co. 1, n. 6, e 31, co. 2, l.f.. per agire o resistere in giudizio il curatore deve presentare istanza di autorizzazione al giudice delegato, il cui vaglio non investe la convenienza ed

opportunità della costituzione in giudizio (profili la cui valutazione è di pertinenza del comitato dei creditori, che deve essere sempre interpellato sul punto) ma concerne esclusivamente la legittimità dell'iniziativa, anche sotto il profilo della sufficiente informazione fornita al comitato dei creditori circa il rapporto tra costi, tempi e rischi della stessa.

Nell'istanza di autorizzazione alla costituzione in giudizio, il curatore deve indicare il nominativo del difensore che intende nominare, non potendo rimettere tale scelta al giudice delegato (dovendo il curatore assumersi la responsabilità della nomina da effettuarsi previa attenta valutazione della professionalità e delle competenze specifiche del difensore prescelto ed attuando una congrua rotazione degli incarichi, secondo quanto già chiarito nelle precedenti Linee Guida del Tribunale di Spoleto), ed identificare con sufficiente precisione gli elementi costitutivi dell'azione (parti; *petitum*, *causa petendi*).

Il decreto di autorizzazione "copre" tutte le iniziative processuali rivolte al conseguimento dell'obiettivo cui l'autorizzazione stessa si riferisce, limitatamente al grado di giudizio per cui essa viene richiesta.

Poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce una prosecuzione del primo grado di giudizio già instaurato in via monitoria, non è necessaria una nuova autorizzazione per costituirsi nel giudizio di opposizione sorto in seguito a procedimento monitorio instaurato dalla Curatela.

A norma dell'art. 31, co. 2, l.f., l'autorizzazione alla costituzione in giudizio non è necessaria nelle cause in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti (tra le quali rientrano quelle di opposizione allo stato passivo), nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del Tribunale (es: reclamo ex art. 26 l.f.) e in ogni altro caso in cui non occorra il ministero di un difensore (es: presentazione della domanda di ammissione al passivo di altro fallimento; richiesta di emissione dell'ingiunzione di cui all'art. 150 l.f.).

Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.

La mancanza dell'autorizzazione alla costituzione in giudizio, nei casi in cui essa è necessaria, può essere sanata anche in corso di causa.

Quanto ai giudizi pendenti alla data di dichiarazione di fallimento, il curatore può chiedere che ne sia dichiarata l'interruzione (anche con provvedimento emesso fuori udienza) da parte del giudice che procede (ove lo stesso condivida

tale orientamento).

Il curatore deve valutare l'opportunità di riassumere tali giudizi (opportunità che, naturalmente, non sussiste mai in relazione alle cause aventi ad oggetto domande di accertamento di diritti reali o di credito nei confronti del fallimento, che con la dichiarazione di fallimento divengono improcedibili ai sensi dell'art. 52 l.f.).

La riassunzione deve essere effettuata nel termine di cui all'art. 305 c.p.c..

Quanto alle esecuzioni pendenti, il curatore deve decidere, ai sensi dell'art. 107, co. 6, l.f., se subentrarvi in luogo del creditore procedente [*ex latere creditoris*) o far dichiarare la loro improcedibilità. L'opzione di subentro deve essere privilegiata quando nell'esecuzione pendente siano già state poste in essere attività processuali complesse e dispendiose che dovrebbero essere ripetute in seno alla procedura fallimentare e a (*fortiori* quando sia già stata emessa dal giudice dell'esecuzione l'ordinanza di vendita nell'ipotesi in cui sia stata depositata la perizia di stima ma non sia stata ancora emessa l'ordinanza di vendita, il curatore valuterà l'opzione meno dispendiosa per la procedura). Nel caso in cui la vendita si sia già perfezionata con l'emissione del decreto di trasferimento, il curatore deve comunque subentrare al creditore procedente per prendere parte alla fase di distribuzione del ricavato da acquisirsi all'attivo fallimentare.

Fa eccezione l'azione esecutiva promossa su beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari, che può essere proseguita dal creditore procedente anche dopo la dichiarazione di fallimento: in relazione a tale azione esecutiva non viene in rilievo l'art. 107, co. 6, l.f. bensì l'art. 41, co. 2. d.lgs. 385/03, secondo cui il curatore ha facoltà di intervenire *ex latere debitoris*, al fine di vedersi attribuire le somme eccedenti la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca e di tutelare gli interessi della massa dei creditori.

Si rimanda in relazione ai rapporti tra procedura fallimentare e procedura esecutiva intrapresa dal creditore fondiario, quanto già evidenziato nella Circolare di questo Tribunale già diramata a tutti i Curatori.

## **8. Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento; determinazione del limite distipendio o pensione del fallito da non**

### **acquisirsi all'attivo; sussidio a titolo di alimenti**

Rientra tra i compiti del curatore quello di far dichiarare, ove contestata, l'inefficacia degli atti **compiuti** e dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 44 l.f.. tra i quali rientrano anche i pagamenti effettuati al creditore procedente da parte del terzo pignorato (debitore del fallito) su ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione, anche nel caso in cui l'emissione di tale ordinanza sia avvenuta prima della dichiarazione di fallimento.

Per quanto attiene alla determinazione, ai sensi dell'art. 46, co. 2. 1.f., del limite entro il quale gli stipendi, le pensioni (anche di invalidità) e i salari (ivi incluso il trattamento di fine rapporto) percepiti dal fallito nel corso della procedura fallimentare non devono essere acquisiti all'attivo, è onere del curatore presentare la relativa istanza al giudice delegato, ovvero formulare il proprio parere sull'istanza eventualmente formulata dal fallito o dal terzo debitore (datore di lavoro o ente erogatore del trattamento pensionistico), fornendo in ogni caso tutte le informazioni **rilevanti** relative alla condizione personale e patrimoniale del fallito e della sua famiglia (entità delle somme nette percepite dal fallito e dai suoi familiari a titolo di stipendio, pensione o salario; esistenza di figli minori o non economicamente sufficienti a carico del fallito; spese che il fallito deve necessariamente sostenere per l'alloggio o per cure mediche; etc.), anche previa audizione del fallito in merito a tali circostanze.

Poiché il decreto di determinazione del limite emesso dal giudice delegato ha efficacia retroattiva, il curatore deve richiedere al fallito la restituzione delle somme corrisposte al fallito oltre tale limite dopo la dichiarazione di fallimento.

In caso di mancata restituzione da parte del fallito, il curatore può chiedere il pagamento di tali somme al terzo debitore.

Nel corso della procedura fallimentare, il curatore segnala al giudice delegato i mutamenti rilevanti delle condizioni personali e patrimoniali del fallito che siano tali da rendere opportuna la rideterminazione del limite. Per quanto concerne la concessione al fallito di un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la sua famiglia, ai sensi dell'art. 47 l.f., sulla relativa

istanza il curatore deve formulare il proprio parere, con particolare riguardo all'effettiva mancanza dei mezzi di sussistenza che ne costituisce il presupposto, tenuto conto delle sole esigenze alimentari e di cura del fallito e dei suoi familiari (tra i quali non rientra il coniuge divorziato).

## **9. Accesso al fascicolo della procedura (art. 90 l.f.)**

Il Curatore non può consentire ai singoli creditori (che non siano componenti del comitato) o a terzi di prendere visione o estrarre copia di atti e documenti della procedura.

Ogni richiesta di accesso agli atti della procedura da parte di tali soggetti deve essere inoltrata al giudice delegato per l'autorizzazione, con l'allegazione del parere del curatore. Analogo parere sarà richiesto al curatore in merito alle istanze di accesso direttamente presentate al giudice delegato.

Nel rendere il proprio parere, ai sensi dell'art. 90, co. 4, l.f., il curatore deve:

- specificare se dell'atto o documento sia stata disposta, in tutto o in parte, la custodia separata per esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 90, co. 3, l.f.;
- valutare se l'istanza abbia assolto all'onere di indicare specificamente gli atti e/o documenti cui intende accedere e di esplicitare il proprio interesse attuale e concreto alla consultazione degli stessi (mai sussistente, ad esempio, per i rapporti periodici ex an. 33, co. 5, l.f. e per tutti gli altri atti che sono pubblicati nel Registro delle imprese).

Con specifico riguardo all'ipotesi dell'istanza di accesso agli atti proveniente da soggetti che prospettino l'eventuale presentazione di una proposta di concordato fallimentare, fermo restando l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti che si chiede di esaminare (non essendo mai ammissibile l'istanza di autorizzazione alla visione dell'intero fascicolo, senza limiti di oggetto e di tempo e in funzione meramente "esplorativa"), dovrà essere effettuato un equilibrato contemperamento tra l'esigenza di garantire la riservatezza della procedura fallimentare e la necessità di consentire la formulazione della proposta da parte dell'interessato,

valutando favorevolmente, ad esempio, le richieste che abbiano ad oggetto i soli dati economici (e non, dunque, le informazioni attinenti alle modalità produttive e operative dell'impresa fallita) e siano accompagnate da un espresso impegno alla non divulgazione degli stessi.

Ai membri del comitato dei creditori può essere inoltrato qualsiasi atto o documento della procedura così come al fallito (con la sola eccezione della relazione ex art. 33, co. 1, l.f. e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato; in caso di segretazione parziale, al fallito potrà essere inviato l'atto "depurato" delle parti riservate).

### **10. Pagamenti in corso di procedura e mandati di pagamento**

Possono essere oggetto di pagamento fuori riparto, nel corso della procedura, su autorizzazione del comitato dei creditori o del giudice delegato, esclusivamente i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che siano liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e ammontare, a condizione che l'attivo sia presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti.

I provvedimenti di liquidazione dei compensi in favore del curatore e degli altri soggetti che abbiano operato (su incarico del giudice o del curatore) nell'interesse della procedura fallimentare non determinano ex se l'autorizzazione all'immediato pagamento degli importi liquidati in favore dei beneficiari, salvo che l'autorizzazione sia stata espressamente concessa dal giudice delegato nello stesso provvedimento di liquidazione su istanza del curatore (il quale, nel formulare la propria richiesta o proposta di liquidazione del compenso, abbia fornito le indicazioni e reso la dichiarazione di cui sopra). Ogni istanza di autorizzazione al pagamento fuori riparto di crediti prededucibili deve essere accompagnata dall'indicazione della liquidità disponibile e del valore indicativo (se già noto) dell'attivo residuo da liquidare, nonché dalla dichiarazione del curatore secondo cui le suddette poste attive sono presumibilmente sufficienti al pagamento di tutte le passività prededucibili attuali e previste.

Nel mandato di pagamento deve essere indicato quale beneficiario (non già il curatore, se non per le somme allo stesso spettanti a titolo di compenso o rimborso spese,

bensi), il destinatario finale del pagamento.

In particolare, in occasione dei riparti parziali e finali dovrà essere richiesta l'emissione di tanti mandati quanti sono i beneficiari del riparto, con indicazione delle relative modalità di pagamento.

In alternativa, può essere richiesta l'emissione di un unico mandato, indicando come beneficiari i creditori come da elenco allegato, che verrà sottoscritto dal giudice delegato unitamente al mandato stesso.

La banca, in occasione di ogni pagamento, continuerà ad inviare, come da prassi ormai consolidata, la relativa comunicazione alla Cancelleria del Tribunale.

Il tutto, in attesa della adozione di prossima Circolare sulla emissione dei mandati telematici, in corso di stesura.

## **11. Riparti parziali**

Nell'ottica di un equo temperamento tra l'attuazione del dettato dell'art. 110, co. 1, l.f. e l'applicazione del principio di economia processuale, **il curatore deve presentare piani di riparto parziale nel termine di cui alla predetta norma (ogni quattro mesi a far data dall'emissione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo) solo se l'entità delle somme disponibili, al netto degli accantonamenti da effettuarsi ai sensi dell'art. 113 l.f., sia tale da consentire una ripartizione di importo significativo in senso assoluto, ovvero nel senso che la somma sia tale da consentire una soddisfazione percentualmente apprezzabile dei creditori privilegiati o chirografari, avuto riguardo al grado di soddisfazione che potrà essere raggiunta con la realizzazione completa dell'attivo).**

Nel caso in cui non disponga di tali somme, il curatore può astenersi, senza richiedere proroghe al giudice delegato, dal predisporre piani di riparto fino a quando non sopravvenga la liquidità necessaria in base al periodo che precede. Oltre all'accantonamento generico del 20% delle somme disponibili (quota da incrementarsi, ai sensi dell'art. 113, co. 2, l.f., laddove appaia insufficiente al pagamento delle spese future, del compenso del curatore e di ogni altro debito prededucibile non contestato o definitivamente accertato), devono prevedersi accantonamenti specifici solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 113, co. 1

(quote assegnate: ai creditori ammessi con riserva; ai creditori oppositori a favore dei quali sono state disposte misure cautelari; ai creditori oppositori la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato; ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione) e 3 (somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato). Dunque, non costituisce di per sé motivo di accantonamento la pendenza di opposizioni allo stato passivo o di domande tardive di ammissione al passivo non ancora esaminate.

Una volta depositato (ovvero trasmesso in via telematica all'interno del fascicolo procedurale) il progetto di ripartizione, il curatore, su invito del giudice delegato, provvede ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 110, co. 2, l.f. e, decorso il termine di 15 giorni dalla ricezione di tali comunicazioni da parte dei creditori (che devono essere prodotte in allegato alla relativa istanza), richiede al giudice delegato la dichiarazione di esecutività del riparto, specificando se siano pervenuti reclami e, in tal caso, quali siano le somme da accantonarsi in quanto corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione.

## **12. Rendiconto del curatore**

Compiuta integralmente la liquidazione dell'attivo e prima di predisporre il piano di riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessi anticipatamente dalle proprie funzioni, il curatore presenta al giudice delegato il rendiconto della gestione.

La presentazione del rendiconto è indispensabile al fine di poter avviare le operazioni di chiusura del fallimento: **il rendiconto deve essere presentato anche nelle ipotesi di insussistenza di attivo, mancata presentazione di domande di ammissione al passivo o integrale soddisfazione di tutti i creditori.**

Il conto della gestione consiste nell'esposizione analitica delle operazioni contabili e delle attività di gestione della procedura: **il curatore non può limitarsi alla redazione di un mero prospetto contabile, ma deve anche sinteticamente illustrare le ragioni che lo hanno indotto al compimento degli atti di gestione compiuti nel corso della procedura.**

Una volta richiesta e ottenuta la fissazione dell'udienza per l'approvazione del rendiconto, il curatore effettua immediatamente le comunicazioni di cui all'art. 116, co. 3, l.f., nel rispetto del termine ivi previsto. La comunicazione ai creditori deve essere effettuata all'indirizzo p.e.c. risultante agli atti della procedura ovvero, in mancanza, mediante deposito in cancelleria. **La comunicazione al fallito che non abbia fornito un indirizzo di posta elettronica certificata deve essere inviata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'ultimo indirizzo risultante agli atti della procedura fallimentare (non rilevando l'eventuale irreperibilità del fallito a tale indirizzo, stante l'obbligo che grava sul fallito ai sensi dell'art. 49 l.f., la cui violazione non può comportare un aggravio del procedimento di approvazione del rendiconto).**

**La documentazione comprovante la tempestiva e regolare effettuazione delle predette comunicazioni deve essere depositata dal curatore con modalità telematica prima dell'udienza, come già chiarito nelle precedenti Linee Guida.**

**Si chiarisce, visto quanto constatato in diverse procedure, che le comunicazioni di cui all'art. 116 l.f. riguardano non già e solo i creditori, ma anche il "fallito" per tale intendendosi, in caso di società, il relativo l.r.p.t.**

### **13. Compenso del curatore**

Ad integrazione di quanto già chiarito nelle Linee Guida, si precisa come il decreto di liquidazione del compenso finale dovrà essere comunicato dal curatore al fallito e a tutti i creditori, ai fini del decorso del termine breve di cui all'art. 26, co. 3, l.f. per la proposizione del reclamo.

La documentazione comprovante l'effettuazione di tali comunicazioni e l'intervenuto decorso del predetto termine verrà allegata all'istanza di chiusura del fallimento ovvero, nel caso in cui il curatore sia stato autorizzato al prelievo del proprio compenso prima della chiusura, all'istanza di emissione del relativo mandato di pagamento.

#### **14. Ripartizione finale dell'attivo**

Prima di predisporre il progetto di ripartizione finale o contestualmente al relativo deposito, il curatore deve assumere le proprie determinazioni in ordine al credito IVA eventualmente vantato dalla procedura (compensazione ai sensi dell'art. 17, co. 1, d.lgs. 241/97; cessione *pro soluto* a terzi, ai sensi dell'art. 106, co. 1, l.f., mediante procedura competitiva; rinuncia alla riscossione, previa autorizzazione del comitato dei creditori), considerando anche, a tal fine, il credito che sorgerà con l'effettivo pagamento del compenso finale liquidato in suo favore.

Deve farsi luogo al procedimento di ripartizione finale dell'attivo con presentazione del relativo progetto ogni qualvolta vi siano somme da distribuire ai creditori, anche nel caso in cui le somme disponibili consentano la soddisfazione parziale dei soli creditori prededucibili.

Nel riparto finale vanno specificamente indicati gli accantonamenti di cui all'art. 117, co. 2, l.f.

Per quanto attiene alle comunicazioni del piano di riparto e alla dichiarazione della sua esecutività, si segue il medesimo procedimento illustrato per i riparti parziali.

L'istanza al giudice delegato per il deposito delle somme destinate agli eventuali creditori irreperibili deve precedere l'istanza di chiusura del fallimento.

#### **15. Chiusura del fallimento**

La chiusura del fallimento viene dichiarata dal Tribunale su istanza del curatore.

Nell'istanza il curatore deve:

- dare atto che non vi sono o non residuano beni acquisiti all'attivo da vendere, giudizi pendenti (salva l'ipotesi di chiusura prevista dall'art. 118, co. 2, l.f. nella parte introdotta dal d.l. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. 132/2015), decreti di trasferimento da emettere, crediti da riscuotere o altre attività di liquidazione da compiersi;

-dare atto, altresì, che tutte le somme prenotate a debito o anticipate dall'Erario sono state pagate (salva l'ipotesi di chiusura ex art. 118, co. 1, n. 4, l.f.);

- dichiarare (salvi i casi di chiusura ex art. 118, co. 1, n. 1 e 4, l.f.) che il piano di riparto finale è stato integralmente attuato, allegando la documentazione comprovante i pagamenti effettuati in attuazione dello stesso;
- quantificare le spese che dovranno essere sostenute per l'attuazione del decreto di chiusura dal fallimento e per l'eventuale cancellazione della società fallita dal Registro delle imprese;
- indicare l'entità delle somme residue eventualmente giacenti sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare, proponendone la destinazione;
- **allegare, nell'ipotesi di cui all'art. 119, co. 2, l.f. (chiusura per insussistenza di attivo, in assenza dell'approvazione del programma di liquidazione), il parere del comitato dei creditori (ove costituito) e la dichiarazione del fallito di conferma dell'insussistenza di attivo acquisibile (ovvero, in caso di irreperibilità del fallito, la documentazione comprovante tale irreperibilità);**
- segnalare se vi siano ancora trascrizioni dell'estratto della sentenza di fallimento da cancellare su beni immobili o mobili registrati.

A seguito della chiusura del fallimento, gli organi ad esso preposti restano in carica per l'attuazione degli adempimenti conseguenti previsti dalla legge (es: richiesta di cancellazione della società fallita dal Registro delle imprese, nei casi di chiusura ex art. 118, co. 1, n. 3 e 4, l.f.; riparti supplementari ex art. 117, co. 4, l.f.; parere del curatore nell'ambito del procedimento di esdebitazione) e delle disposizioni esecutive eventualmente impartite ai sensi dell'art. 119, co. 5, l.f. (es: cancellazione di trascrizioni dell'estratto della sentenza di fallimento su beni immobili o mobili registrati).

## **16. Previsione di insufficiente realizzo**

Non può addivenirsi alla chiusura del fallimento in pendenza del termine annuale stabilito dall'art. 101 l.f. per la presentazione delle domande di ammissione al passivo, se non previa emissione da parte del Tribunale del decreto di cui all'art. 102 l.f., su istanza del curatore.

L'istanza ex art. 102 l.f. deve essere presentata almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

All'istanza devono essere allegati:

- il parere del comitato dei creditori (ove costituito; in caso contrario, il curatore specificherà che il comitato non è costituito);

- **la documentazione (verbale; dichiarazione sottoscritta) comprovante l'audizione del fallito in merito alla previsione di insufficiente realizzo, salvo che il fallito abbia già reso per iscritto un'espressa dichiarazione in ordine all'insussistenza di beni (di valore superiore alle presumibili passività prededucibili) da acquisire all'attivo della procedura fallimentare, nel qual caso il curatore potrà limitarsi ad allegare tale dichiarazione. In caso di irreperibilità del fallito, deve essere allegato l'avviso di ricevimento della raccomandata inviata al fallito all'ultimo indirizzo di residenza risultante agli atti della procedura;**

- la relazione sulle prospettive della liquidazione, dalla quale deve emergere in modo chiaro e univoco che non vi è attivo da acquisire o che, comunque, la liquidazione dell'attivo potrà al più consentire il pagamento dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

In particolare, il curatore deve effettuare una rappresentazione della liquidazione in termini prospettici e prognostici, avendo riguardo:

- ai beni eventualmente già acquisiti all'attivo, con specifico riferimento al ricavato realizzabile mediante la loro liquidazione;

- alle possibilità di recuperare risorse mediante azioni recuperatorie, revocatorie o risarcitorie, ivi inclusa l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, eventualmente mediante la costituzione di parte civile nel processo penale contro quest'ultimo (avuto riguardo, tra l'altro, alla solvibilità dei debitori, effettuate le opportune ricerche presso i pubblici registri immobiliari e il PRA).

Non osta all'ammissibilità dell'istanza l'avvenuta presentazione di domande di ammissione al passivo (ancora da esaminare) da parte di ex dipendenti dell'impresa fallita aventi diritto alla tutela sostitutiva del Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto istituito presso l'I.N.P.S.

La prospettiva di insufficiente realizzo non solleva il curatore dall'obbligo di redigere il programma di liquidazione nel termine di

cui all'art. 104 ter, co. 1, l.f, salvo che l'istanza ex art. 102 l.f. sia presentata entro il suddetto termine. In ogni caso, il programma di liquidazione (integrato con le informazioni successivamente acquisite) potrà essere "riutilizzato" come relazione sulle prospettive di liquidazione da allegarsi all'istanza di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo.

L'emissione del decreto di cui all'art. 102 l.f. non elimina la necessità di esaminare le eventuali domande di rivendica o restituzione ex art. 103 l.f., nonché le domande di ammissione al passivo aventi ad oggetto crediti prededucibili contestati per collocazione o ammontare ai sensi dell'art. 111-bis, co. 1.

Avverte i professionisti che l'inosservanza della presente circolare sarà valutata ai fini del conferimento di futuri incarichi e della liquidazione del compenso.

\*\*\*\*\*

La circolare sarà pubblicata sul sito *internet* del Tribunale di Spoleto e comunicata a tutti i Curatori. Si invitano i Presidenti dei Consigli Professionali in indirizzo a favorire la diffusione del documento tra i professionisti iscritti.

Spoleto, 20.04.2023

IL GIUDICE DELEGATO

Dott.ssa Sara Trabalza